

dai terremoti 26 aprile e 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918, del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, eseguiti dopo il 5 maggio 1920 o da eseguire dalla pubblicazione della presente legge sino a tutto il 31 dicembre 1923 il concorso dello Stato sarà concesso nella misura stabilita dagli articoli 8 e 28 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 ».

A questo articolo 8 sono stati presentati i seguenti due emendamenti, il primo sottoscritto dagli onorevoli Stefani, Bacci, De Gasperis, Cingolani, Rocco Marco, Martini, Rosa, Guarienti, Merizzi e Giavazzi, è così concepito:

« Dopo le parole: 25 ottobre 1919, aggiungere: eseguiti dopo il 3 maggio 1920 ».

Il secondo emendamento, sottoscritto dall'onorevole Bosi è così concepito:

« Alle parole: eseguiti dopo il 5 maggio 1920, sostituire: compiuti dopo il 5 maggio 1920 ».

Ma nè l'onorevole Stefani, nè l'onorevole Bosi sono presenti.

S'intende che vi abbiano rinunciato.

DE NAVA, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro del tesoro. Prego la Commissione di rinunciare a questo articolo 8, perchè la questione in esso sollevata ha bisogno di essere esaminata e coordinata alle disposizioni relative a tutti gli altri terremoti, perchè la retrodatazione del beneficio alle costruzioni eseguite prima dell'emanazione della legge, non è stata accordata con le disposizioni relative agli altri terremoti.

Forse sarà necessario farlo; ma bisognerà farlo per tutti.

Io quindi prego la Commissione di rinunciare all'articolo 8, coll'intesa che la questione sarà riesaminata con criteri della massima equità.

PISCITELLI, relatore. La Commissione non vi insiste.

PRESIDENTE. La Commissione, aderendo all'invito dell'onorevole ministro del tesoro, rinuncia al suo articolo 8.

Do quindi lettura dell'articolo 8 del testo governativo:

Art. 8.

« Per i lavori di ricostruzione, nuova costruzione e di riparazione di edifici appar-

tenenti a privati, distrutti o danneggiati dai terremoti del 26 aprile e del 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918 e del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 da eseguire dalla pubblicazione della presente legge sino a tutto il 31 dicembre 1923 il concorso dello Stato sarà concesso nella misura stabilita dagli articoli 8 e 28 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 ».

(È approvato).

Art. 9.

« È prorogato al 31 dicembre 1923 il termine del 31 dicembre 1920, fissato dall'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione di domande di sussidio e di mutuo da parte di privati ed Enti danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919 e richiamato all'articolo 1 del Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, per quanto riguarda i privati e gli Enti danneggiati dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919 ».

(È approvato).

Art. 10.

« Il concorso dello Stato per l'integrazione dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919, a norma dell'articolo 5 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, è stabilito sino a tutto l'anno 1923.

(È approvato).

Art. 11.

« Le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile complessivo, di cui siano provvisti i danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, aventi diritto al mutuo ed al contributo diretto dello Stato per la riparazione, ricostruzione, e nuova costruzione degli edifici danneggiati o distrutti dai predetti terremoti debbono intendersi nel senso che non si abbia da tener conto dei redditi mobiliari di categoria C) e D) ».

(È approvato).

Art. 12.

« I poteri del commissario straordinario di cui all'articolo 40 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, si estendono ai